

Scambio di lettere del 7 aprile/3 maggio 1954 concernente lo statuto giuridico in Svizzera del Comitato intergovernativo¹ per le migrazioni europee

Approvato dall'Assemblea federale il 29 settembre 1955²

Entrato in vigore il 3 maggio 1954

(Stato 3 maggio 1954)

*Traduzione*³

Comitato intergovernativo
per le migrazioni europee
Ufficio del Direttore

Ginevra, 7 aprile 1954

Dipartimento politico federale
Berna

Signor Consigliere federale,

Ho preso atto con vivo interesse della Convenzione provvisoria su i privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conclusa tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 19 aprile 1946⁴.

Da un preliminare scambio di opinioni tra il Suo Servizio e il mio, risulta che il Consiglio federale è disposto a considerare detta Convenzione pure applicabile al Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, a condizione che quest'ultimo dia il suo consenso. t tuttavia inteso che le disposizioni di questa Convenzione non saranno subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l'esenzione dalle imposte, come è in essa previsto. Ho pure preso atto che il personale svizzero del Comitato delle Migrazioni sarà trattato nello stesso modo di quello delle altre istituzioni intergovernative con sede in Svizzera.

A queste condizioni, in nome del Comitato, conformemente al mandato ricevuto (Risoluzione n° 20 del Comitato), posso dare il mio previo e completo accordo alla Convenzione, come è stata qui sopra definita.

Le sarei infinitamente grato se volesse confermarmi il Suo consenso. Il nostro scambio di lettere sarà allora considerato come una convenzione tra il Consiglio federale e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee, la quale potrà essere disdetta alle stesse condizioni previste dalla Convenzione provvisoria del 19 aprile 1946 conclusa tra il Consiglio federale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

RU 1956 1225; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.

¹ Ora: Organizzazione internazionale per le migrazioni (RS 0.935.30 e RU 1989 2488).

² Art. 2 lett. g del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).

³ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

⁴ RS 0.192.120.1. Ora: Accordo dell'11 giu./1° lug. 1946.

Voglia gradire, Signor Consigliere federale, l'espressione della mia alta considerazione.

Hugh Gibson

*Traduzione*⁵

Dipartimento politico federale

Berna, 3 maggio 1954

Al Comitato intergovernativo
per le migrazioni europee,
Ginevra

Signor Direttore,

Abbiamo avuto l'onore di ricevere la Sua lettera del 7 aprile concernente l'applicazione della convenzione provvisoria sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁶ al Comitato intergovernativo.

Abbiamo pure debitamente preso nota che Lei considera detta convenzione applicabile anche al Suo Comitato; è tuttavia inteso che le disposizioni di questa convenzione non sono subito applicabili al personale svizzero, il quale non potrà esigere l'esenzione dalle imposte, come è previsto nella convenzione.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 28 dicembre 1951, siamo, da parte nostra, in grado di poterLe confermare che le Autorità Federali applicheranno la convenzione provvisoria, conclusa con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, al Comitato per le migrazioni europee, con la riserva summenzionata.

Voglia gradire, Signor Direttore, l'espressione della nostra alta considerazione.

Max Petitpierre

⁵ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

⁶ RS 0.192.120.1. Ora: Accordo dell'11 giu./1° lug. 1946.